

Quota 100 per i titolari di pensione a carico delle Casse professionali

L'INPS ha risposto a diversi quesiti sulle possibilità di pensionamento introdotte dal DL n. 4/2019

/ Noemi SECCI

Con il messaggio n. 1551 di ieri arrivano le risposte dell'INPS alle numerose **domande** sulle nuove possibilità di pensionamento introdotte dal DL n. 4/2019 convertito: da "quota 100" alla pensione anticipata, dall'APE ai requisiti specifici per gli iscritti a particolari fondi.

L'Istituto precisa che i lavoratori appartenenti al comparto **Difesa, Sicurezza e Soccorso** non possono ottenere la pensione anticipata con quota 100. Può però accedere, valorizzando i periodi lavorati con lo status di "militare" o equiparato, chi ha svolto l'ultima attività lavorativa non rivestendo tali qualifiche, se i periodi stessi non hanno dato luogo alla liquidazione di un altro trattamento pensionistico.

I titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere a quota 100, anche cumulando i periodi assicurativi.

Per quanto riguarda, poi, i periodi di **disoccupazione indennizzata** (come la NASpI), l'Istituto chiarisce che sono validi per il raggiungimento dei 38 anni di contribuzione per quota 100, ma non per i 35 anni utili per la pensione di anzianità. Gli iscritti all'AGO, difatti, possono ottenere qualsiasi pensione di anzianità o anticipata solo se in possesso di 35 anni di contribuzione, al netto di eventuali periodi di disoccupazione indennizzata, malattia o infortunio ([art. 22](#) della L. 153/1969).

Per quota 100 si applicano inoltre tutte le disposizioni vigenti in materia di maggiorazione dell'anzianità contributiva (es., non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, ecc.) e di rivalutazione dei periodi di lavoro (es., lavoro svolto con esposizione all'amianto, ecc.) per il conseguimento della pensione anticipata.

Un importante chiarimento riguarda la possibilità di accedere a quota 100 con il **cumulo** dei **contributi**, optando contestualmente per il ricalcolo contributivo della prestazione ([art. 1](#), comma 23 della L. n. 335/95): per avvalersi di questa facoltà l'interessato deve avere i requisiti per l'opzione contributiva (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo e deve esercitare la facoltà di opzione in tutte le gestioni coinvolte. Per chi si avvale dell'opzione, ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contribuzione, non concorrono i contributi volontari, mentre i versamenti accreditati per i periodi di lavoro precedenti il compimento dei 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5.

L'INPS ha poi confermato la possibilità di ottenere quota 100, sussistendo i requisiti, anche per chi ha maturato il diritto a un'**altra prestazione** pensionistica (pur-

ché non abbia conseguito la relativa pensione, se liquidata da una gestione indicata all'[art. 14](#), comma 1 del DL 4/2019) e per chi intende valorizzare i periodi di prolungamento in qualità di lavoratore marittimo ([art. 24-25](#) della L. 413/84). Chi ha in pagamento una pensione liquidata da una gestione diversa da quelle di cui all'art. 14, comma 1 del DL 4/2019 (Enasarco, Casse professionali, ecc.) può ottenere quota 100.

Per chi possiede solo contributi accreditati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e presso il fondo dei lavoratori dipendenti, il cumulo dei contributi, per il raggiungimento del requisito di 38 anni di contribuzione, può essere effettuato in base agli [artt. 20 e 21](#) della L. 613/1966 (c.d. cumulo dipendenti-autonomi).

In merito al regime delle decorrenze (c.d. **finestre**) per quota 100, l'INPS, oltre a confermare i periodi di attesa previsti dal DL 4/2019 per i dipendenti pubblici e per gli altri lavoratori, ha spiegato che, per i soggetti già cessati dall'attività di lavoro, occorre fare riferimento alla qualifica da ultimo rivestita: lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o lavoratore autonomo. È stato anche chiarito che i periodi lavorati durante le c.d. finestre, anteriori alla decorrenza della pensione, sono pienamente valutati ai fini della pensione anticipata. A quest'ultima si applicano le finestre trimestrali, anche nel caso in cui il trattamento sia conseguito con il cumulo della contribuzione ([art. 1](#), commi 239 e ss. della L. 228/2012).

La c.d. finestra trimestrale decorre dalla data di perfezionamento di 41 anni di contributi, per il diritto alla pensione anticipata in favore dei **lavoratori precoci**: la decorrenza della pensione non può però essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia.

Riguardo all'**APE sociale**, cioè all'anticipo pensionistico a carico dello Stato, l'INPS ha spiegato che il titolare della prestazione può conseguire la pensione con quota 100, ma dalla decorrenza effettiva del trattamento non può più percepire l'indennità APE sociale. Anche l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario) è incompatibile con quota 100.

Infine, per l'**opzione donna** ([art. 15](#) del DL 4/2019), è stata confermata la necessità di raggiungere il requisito di 35 anni di contribuzione (entro il 31 dicembre 2018), senza contare i periodi di malattia, disoccupazione indennizzata o equiparati. Il diritto all'opzione contributiva sussiste anche nel caso in cui sia stato maturato il diritto a un'autonoma pensione.